



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.7.2026
C(2026) 5514 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.7.2026

recante conferma dell'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità per il programma "Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027" ai fini del sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia

CCI 2021IT16RFPR008

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28.7.2026

recante conferma dell'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità per il programma "Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027" ai fini del sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia

CCI 2021IT16RFPR008

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione C(2022) 7883 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2024) 6747 della Commissione, è stato approvato il programma "Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027" ai fini del sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia.
- (2) In data 29 dicembre 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva modifiche del programma di cui alla presente decisione di esecuzione in seguito alla valutazione complementare del riesame intermedio del programma, comprendente anche priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v, lettera d), punto vii, lettera e), punto iii del Regolamento (UE) 2021/1058² per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.
- (3) La modifica al programma consiste, in primo luogo, nell'introduzione di quattro nuove priorità dedicate: 1ter "Sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche (Reg. UE 2024/995 "STEP") – Strumenti Finanziari", 2bis "Resilienza idrica", 4bis "Housing" e

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

5bis “Housing – Strumenti finanziari”, che contribuiscono rispettivamente agli obiettivi specifici 1.6 “Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio”, 2.5 “Promuovere l’accesso sicuro all’acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica”, 4.7 “Promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili e 5.3 “Promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili in tutti i tipi di territori”.

- (4) L'Italia ha presentato una richiesta per introdurre nel programma un nuovo obiettivo specifico "Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la gestione sostenibile delle risorse idriche, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica". A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha valutato se le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato siano soddisfatte. La condizione abilitante pertinente è individuata nella modifica del programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia indica il mancato soddisfacimento della condizione abilitante tematica 2.5 "Piano aggiornato degli investimenti necessari nei settori idrico e delle acque reflue". A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative alle operazioni collegate all'obiettivo specifico per le quali è stata riscontrata una condizione abilitante non soddisfatta possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non possono essere rimborsate dalla Commissione finché quest'ultima non abbia informato lo Stato membro del rispetto della condizione abilitante ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.
- (5) Conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, l'Italia ha riassegnato almeno il 10% a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058 comprese le riassegnazioni nell'ambito dello stesso programma in conformità all'articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera (c) del regolamento (UE) 2021/1058.
- (6) La modifica al programma consiste inoltre nel trasferimento di risorse dalle priorità esistenti alle nuove priorità dedicate, compresa la cancellazione degli obiettivi specifici 1.4 - “sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità” e 2.7 – “Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento”; la modifica comporta infine l’aggiustamento dei relativi valori degli indicatori e delle tipologie di azioni, al fine di accogliere le allocazioni finanziarie modificate e l’introduzione di nuovi strumenti finanziari.
- (7) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta dell'Italia di modifica del programma è giustificata dalla necessità di adeguare il programma al mutato scenario economico globale. Le modifiche del programma mirano a contrastare l'aumento dei costi ed il rallentamento economico, ed a sostenere le nuove priorità dell'UE, tra cui le industrie verdi, la difesa, la sicurezza idrica e gli alloggi a prezzi accessibili. Le modifiche principali si concentrano sulle tecnologie strategiche per ridurre la dipendenza dall'estero, sulla gestione delle risorse idriche per contrastare la scarsità d'acqua e sugli alloggi sostenibili e accessibili per alleviare la pressione sui costi, soprattutto per i giovani e le famiglie a basso reddito. La modifica sostiene inoltre un'energia meno costosa e più pulita e un'industria della

difesa più forte (ad esempio, stabilimenti in grado di passare dalla produzione civile a quella militare). Per finanziare queste priorità, i progetti meno efficaci, come alcuni sussidi energetici, borse di dottorato e fondi per la tutela della natura, vengono interrotti o accorpati, mentre i programmi in sovrapposizione (ad esempio, i programmi di efficienza energetica per le imprese) vengono semplificati. La richiesta illustra inoltre l'impatto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (8) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, nella riunione in data 19 novembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (9) La Commissione ha valutato il programma riveduto e ha formulato osservazioni conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 il 4 febbraio 2026 e il 5 marzo 2026. L'Italia ha fornito informazioni supplementari il 25 febbraio 2026 e ha presentato una versione modificata del programma riveduto in data 23 giugno 2026.
- (10) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (11) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (12) La decisione di esecuzione C(2022) 7883 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 7883 è così modificata:

- 1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 14 ottobre 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 23 giugno 2026.”;

- 2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti applicabili ai nuovi obiettivi specifici, ad eccezione di:

- condizione abilitante tematica "2.5 Piano aggiornato degli investimenti necessari nei settori idrico e delle acque reflue".

Articolo 3

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma "Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 29 dicembre 2025.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28.7.2026

Per la Commissione
Raffaele FITTO
Vicepresidente esecutivo

